LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 98

Fabbricazione, importazione e vendita nei territori non soggetti a monopolio di tabacchi similari a quelli del monopolio

Chiunque nei territori non soggetti a monopolio fabbrica, importa o vende tabacchi similari a quelli del monopolio, in violazione della disposizione dell'articolo 47, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Accertata la contravvenzione l'Amministrazione dei Monopoli ordina la sospensione della fabbricazione dei prodotti ritenuti similari.

Divenuto definitivo ai sensi dell'art. 47 il provvedimento sulla dichiarazione di similarita', l'Amministrazione puo' ordinare la chiusura della fabbrica, lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 17 febbraio 1951 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	II — Delle contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-98-fabbricazione-importazione-e-vendita-nei-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

territori-non-soggetti-a/versione/0